



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3158/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3541/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3541/TFNSVE/2025-2026, 3541- Ricorso proposto dalla società Unione Polisportiva Comunale Tavagnacco (77830) contro la società ASD Tropical Coriano (60756) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Nicoletti Rachele (2153703)

In data 24.04.2026 la società Unione Polisportiva Comunale Tavagnacco depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, un preavviso di ricorso trasmesso in data 04.03.2026 alla società ASD Tropical Coriano finalizzato al riconoscimento del premio di formazione ex art. 99 N.O.I.F. con riguardo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti non si evince, tuttavia, né l'intenzione della società di voler effettivamente incardinare un giudizio dinanzi a Codesto Tribunale, del tutto mancando qualsivoglia forma di atto introduttivo, né la canonica attestazione del premio di formazione per il tramite della Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

L'azione, per come proposto, risulta irrituale, poiché introdotto con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa federale che disciplina i presupposti e le forme di proposizione dei ricorsi in materia di premio di formazione tecnica. Difettano, nella specie, i requisiti formali minimi per l'identificazione di un atto introduttivo qualificabile come ricorso in ordine al



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

pagamento del premio di formazione tecnica, nonché ogni attestazione circa l'avvenuto pagamento del contributo unificato; requisiti che l'art. 99 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) descrive puntualmente e inderogabilmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il presente procedimento.

L'ESTENSORE

Gino Scaccia

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai